



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI**

Approvato con DCC n. 62 del 29/11/2002

Modificato con DCC n. 55 del 30/09/2003

n. 78 del 23/12/2003

n. 37 del 24/04/2008

n. 20 del 27/03/2009

n. 12 del 24/02/2011

Approvato alla deliberazione consiliare *n. 12 del 24/02/2011*

TITOLO I - CRITERI GENERALI

Art. 1

Caratteri e finalità del sistema tariffario

1. Il presente regolamento fa riferimento ai servizi educativi e scolastici che il Comune organizza ed offre alle famiglie che ne fanno richiesta ("servizi a domanda"), intendendo in tal modo sostenerle nei loro compiti educativi e di accudimento nella prima infanzia, nonché concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio agevolando la frequenza e l'integrazione nel sistema scolastico.
2. L'offerta dei servizi educativi e scolastici rientra tra i compiti fondamentali dell'Amministrazione Comunale, ma impone, trattandosi di servizi utilizzati a richiesta dai cittadini, la necessità di prevedere la contribuzione degli utenti alla copertura parziale o totale delle spese sostenute.
3. Il principio di compartecipazione degli utenti alle spese di realizzazione dei servizi di cui usufruiscono è pertanto alla base del sistema tariffario oggetto del presente regolamento, che si ispira a principi di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni socio - economiche e ai carichi familiari del nucleo che richiede il servizio. Il concorso parziale o totale a sostegno delle spese si basa altresì su un criterio di gradualità nella contribuzione, in relazione alla tipologia dei servizi richiesti, che tenga conto sia della necessità di garantirne la realizzazione, sia dell'effettivo utilizzo degli stessi.
4. Le tariffe relative ad ogni servizio sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale in misura tale da raggiungere un punto di sempre miglior equilibrio tra la garanzia di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini e la sostenibilità dei relativi oneri da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. Rientrano tra i servizi educativi e scolastici a domanda:
 - il nido d'infanzia;
 - la mensa scolastica;
 - il trasporto scolastico;
 - il doposcuola;
 - i campi estivi e il minisoggiorno;
 - la scuola di musica

TITOLO II - NIDO D'INFANZIA

Art. 2

Compartecipazione alla copertura dei costi

1. Gli utenti concorrono alla parziale copertura dei costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione Comunale per il servizio di nido d'infanzia, nella misura percentuale stabilita annualmente, ai sensi della normativa vigente che prevede, tra i documenti allegati al bilancio, la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
2. La retta mensile è costituita da una **quota d'accesso** a garanzia del servizio erogato ed uguale per tutti gli utenti e da una **quota personalizzata** calcolata sulla base dell'ISEE e opportunamente adeguata alle riduzioni previste nel presente regolamento.

Art. 3
Differenziazione tariffaria per tipologia di servizio

1. Il presente regolamento prevede un sistema di differenziazione tariffaria in misura della tipologia di servizio utilizzata: Tempo Normale, Tempo Prolungato, Part Time.
2. Gli importi relativi sono stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale e sono tendenzialmente commisurati al livello di servizio erogato per ogni tipologia.
3. La scelta della tipologia di servizio (Tempo Normale, Tempo Prolungato, Part Time) deve essere fatta nella domanda di iscrizione ed è vincolante per tutto l'anno scolastico.
4. Il cambio di tipologia deve essere richiesto entro il mese di aprile per l'anno scolastico successivo, presentando apposita domanda all'Ufficio preposto.

Il servizio di prolungamento verrà attivato, per ciascun anno scolastico, solo se richiesto da un congruo numero di genitori. Nel bando di iscrizione, predisposto per ogni anno scolastico, verrà indicato il numero minimo di domande necessarie per l'attivazione del servizio.

Art. 4
Differenziazione tariffaria per contribuzione e nucleo familiare

1. Il sistema tariffario previsto dal presente regolamento si ispira a principi di equità e solidarietà, al fine di sostenere e agevolare le famiglie tenendo conto delle condizioni socio-economiche (situazione reddituale e patrimoniale) e dei carichi familiari (nuclei familiari numerosi).
2. La Giunta Comunale, in sede di definizione delle tariffe scolastiche, stabilisce annualmente:
 - la quota d'accesso uguale per tutti gli utenti e che deve essere versata per ogni mese di apertura del nido d'infanzia;
 - la quota personalizzata corrispondente ad una percentuale ISEE all'interno di un intervallo suddiviso per scaglioni, in cui sarà determinato un livello ISEE minimo e livello ISEE massimo, opportunamente adeguata dalle riduzioni previste nel presente regolamento;
 - la detrazione giornaliera corrispondente al costo delle derrate alimentari, dei pannolini e degli altri prodotti e materiali per la cura e l'igiene personale.
3. Le famiglie con due figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 30% della quota personalizzata. Le famiglie con tre figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 40% della quota personalizzata. Le famiglie con quattro o più figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 50% della quota personalizzata.

La retta mensile è ridotta in caso di assenze certificate o programmate da comunicare su apposito modulo superiori ai 5 giorni: in tali casi verrà applicata la detrazione giornaliera calcolata per i giorni di assenza.

Art. 5
Determinazione del nucleo familiare per il calcolo della quota personalizzata

1. Per la determinazione della quota personalizzata a carico delle famiglie è utilizzato l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
2. Ai fini del calcolo dell'ISEE, per nucleo familiare, si intende il nucleo anagrafico in cui è inserito il bambino, compreso il genitore eventualmente non residente e non coniugato, ma che esercita la potestà genitoriale. Pertanto, se nel nucleo non compare uno dei titolari di potestà genitoriali e non vi siano atti di separazione/divorzio, sentenze dell'Autorità Giudiziaria inerenti l'affidamento e/o il mantenimento dei minori o ricorrano gli ulteriori casi previsti dalla normativa ISEE (art. 1 bis DPCM 242/2001), viene richiesta l'attestazione ISEE anche per il genitore non convivente.

Art. 6
Richieste di agevolazioni tariffarie

1. Le richieste di agevolazioni tariffarie, effettuate sulla base dell'ISEE e dei figli minori, devono essere fatte contestualmente alla richiesta di ammissione al servizio.
2. Le richieste di agevolazioni tariffarie effettuate sulla base dell'ISEE dovranno essere perfezionate, a pena di esclusione, mediante la consegna della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche, non appena si renda disponibile la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e, comunque, entro il 31/08.
3. Ai sensi del regolamento comunale sull'ISEE ogni variazione rilevante delle condizioni economiche e/o familiari dovrà essere comunicata ad integrazione della dichiarazione ISEE, comportando una conseguente variazione dell'ammontare della retta, che opererà a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
4. La riduzione per assenze certificate superiori a 5 giorni deve essere richiesta allegando il certificato medico.
La riduzione per assenze programmate superiori a 5 giorni deve essere richiesta presentando apposita domanda almeno 7 giorni prima ovvero entro il 30 aprile per le assenze relative ai mesi di giugno e luglio.

Art. 8
Riduzioni per l'inserimento

1. La retta mensile è proporzionalmente ridotta di 1/3 o di 2/3, se l'inserimento del bambino nel nido, programmato dal personale educativo, sentite le famiglie, avviene rispettivamente nella seconda o terza decade del mese iniziale del servizio:

- | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|---|----|--------|----------|------|-------|
| a) | inseriment | dal | 1 | al | 10 | del mese | 100% | della |
| | o | | | | | = | | retta |
| b) | inseriment | dal | 1 | al | 20 | del mese | 2/3 | della |
| | o | | 1 | | | = | | retta |
| c) | inseriment | dal | 2 | al | termin | del mese | 1/3 | della |
| | o | | 1 | e | | = | | retta |

1. Nel caso in cui l'erogazione del servizio, per ragioni straordinarie, indipendenti dalla volontà della famiglia dell'utente, sia posticipata, sospesa o diminuita, la retta è proporzionalmente ridotta, su base settimanale. Non sarà applicata alcuna riduzione in caso di chiusura per le festività previste dal calendario scolastico.

Art. 9
Decorrenza del servizio e caparra penitenziale

1. La data programmata per l'inserimento dell'utente è considerata come il momento di avvio del rapporto con l'Amministrazione Comunale; da tale data decorre sia l'addebito delle quote relative alla tipologia di servizio utilizzata, sia l'applicazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni.
2. Durante il periodo di inserimento, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, è addebitato all'utente l'intero importo della retta tenendo conto della tipologia e delle eventuali riduzioni e/o agevolazioni, indipendentemente dalla permanenza giornaliera.
3. Nel bando annuale per l'iscrizione al nido d'infanzia, è indicata la somma da versare al momento della presentazione della domanda di ammissione a titolo di caparra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1386 c.c., il cui importo sarà commisurato alla quota d'accesso.
4. La caparra sarà restituita all'utente in caso di non ammissione al servizio da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di ammissione sarà scalata o rimborsata contestualmente al pagamento della retta dell'ultimo mese di frequenza. Nell'ipotesi di rinuncia essa sarà introitata dal Comune fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 10
Rinuncia al servizio

1. La rinuncia al Servizio è ammessa qualora vengano documentati gravi motivi ed è deliberata dall'organo preposto: in tali casi è ammessa la restituzione dell'intera caparra.

TITOLO III - MENSA SCOLASTICA

Art. 11

Compartecipazione alla copertura dei costi

1. Gli utenti concorrono alla parziale copertura dei costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione Comunale per il servizio di mensa scolastica, nella misura percentuale stabilita annualmente, ai sensi della normativa vigente che prevede, tra i documenti allegati al bilancio, la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

2. La retta relativa al servizio di mensa scolastica comprende la fornitura del pranzo e della merenda, per gli alunni che frequentano le scuole in cui è previsto il rientro pomeridiano.

3. La retta è costituita da una quota d'accesso a garanzia del servizio erogato, uguale per tutti gli utenti, ma opportunamente adeguata alla tipologia del servizio prescelto e alle riduzioni previste nel presente regolamento, e da una quota giornaliera corrispondente al costo delle derrate alimentari.

E' possibile, su richiesta dell'interessato, accedere saltuariamente al servizio mensa mediante l'acquisto anticipato di buoni pasto, il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, prevedendo una maggiorazione del costo del singolo pasto.

Art. 12
Decorrenza del Servizio

1. Per poter usufruire del servizio occorre presentare domanda al momento dell'iscrizione alla prima classe ovvero entro il 31 maggio per gli anni successivi al primo.

Il periodo di fruizione del servizio si estende dal momento della richiesta al termine dell'anno scolastico, salvo rinuncia. La richiesta e la rinuncia devono essere presentate in forma scritta all'Ufficio preposto e saranno accolte dal mese successivo, compatibilmente con l'organizzazione del servizio.

Art. 13
Riduzioni tariffarie

1. Le famiglie con due figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 10% della quota d'accesso. Le famiglie con tre figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 15% della quota d'accesso. Le famiglie con quattro o più figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 20% della quota d'accesso.

Art. 14
Richieste di agevolazioni tariffarie

Le richieste di agevolazioni tariffarie per figli minori devono essere fatte contestualmente alla richiesta di ammissione al servizio.

TITOLO IV - TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 15
Compartecipazione alla copertura dei costi

1. Gli utenti concorrono alla parziale copertura dei costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione Comunale per il servizio di trasporto scolastico, nella misura percentuale stabilita annualmente, ai sensi della normativa vigente che prevede, tra i documenti allegati al bilancio, la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, pagando un abbonamento annuale.
2. L'abbonamento annuale deve essere corrisposto nella sua interezza, sia che il Servizio sia utilizzato per la sola andata o per il solo ritorno, indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo del Servizio e anche in caso di rinuncia, salvo quanto previsto dal successivo art. 16 e 17.

Art. 16
Decorrenza e rinuncia al servizio

1. Per poter usufruire del servizio occorre presentare domanda al momento dell'iscrizione alla prima classe ovvero entro il 31 maggio per gli anni successivi al primo.
2. Le richieste presentate oltre tale data, sono accolte solo se compatibili con l'organizzazione del Servizio e se non comportano l'istituzione di nuove fermate, salvo casi di forza maggiore rappresentati dal cambiamento di sede scolastica dell'utente, cambio di residenza, emigrazione.
3. La rinuncia al Servizio è ammessa qualora vengano documentati gravi motivi ed è deliberata dall'organo preposto: in tali casi è ammesso il pagamento solo dei mesi di effettivo utilizzo del servizio, anziché l'intero abbonamento annuale.

Art. 17
Riduzioni tariffarie

1. Le famiglie con due figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 10% della retta. Le famiglie con tre figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 15% della retta. Le famiglie con quattro o più figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 20% della retta.
2. Le famiglie che usufruiscono di altri servizi organizzati dall'Amministrazione comunale, aventi la finalità di favorire ed incentivare la frequenza scolastica (ad es. Pedibus), possono accedere ad una riduzione sulla retta, nella misura stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.
3. Le richieste di agevolazioni tariffarie devono essere fatte contestualmente alla richiesta di ammissione al servizio.

TITOLO V - DOPOSCUOLA

Art. 18

Compartecipazione alla copertura dei costi

1. Gli utenti concorrono alla parziale copertura dei costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione Comunale per il servizio di doposcuola, nella misura percentuale stabilita annualmente, ai sensi della normativa vigente che prevede, tra i documenti allegati al bilancio, la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, pagando un abbonamento annuale.
2. L'abbonamento annuale deve essere corrisposto nella sua interezza, indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo del servizio e anche in caso di rinuncia, salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

Art. 19

Decorrenza del Servizio e rinuncia al servizio

1. Per poter usufruire del servizio occorre presentare domanda al momento dell'iscrizione alla prima classe ovvero entro il 31 maggio per gli anni successivi al primo.
2. Le richieste presentate oltre tale data, sono accolte solo se compatibili con l'organizzazione del servizio, salvo casi di forza maggiore rappresentati dal cambiamento di sede scolastica dell'utente, cambio di residenza, emigrazione.
3. La rinuncia al servizio è ammessa qualora vengano documentati gravi motivi ed è deliberata dall'organo preposto: in tali casi è ammesso il pagamento solo dei mesi di effettivo utilizzo del servizio, anziché l'intero abbonamento annuale.

Art. 20

Riduzioni tariffarie

1. Le famiglie con due figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 10% della retta. Le famiglie con tre figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 15% della retta. Le famiglie con quattro o più figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 20% della retta.
2. Le richieste di riduzioni tariffarie devono essere fatte contestualmente alla richiesta di ammissione al servizio.

TITOLO VI - CAMPO ESTIVO/MINISOGGIORNO

Art. 21

Compartecipazione alla copertura dei costi

1. Gli utenti concorrono alla parziale copertura dei costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione Comunale per i servizi, nella misura percentuale stabilita annualmente, ai sensi della normativa vigente che prevede, tra i documenti allegati al bilancio, la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, pagando un abbonamento annuale.
2. Per la fruizione dei servizi è previsto il pagamento di una retta, deliberata annualmente dall'Amministrazione Comunale, che deve essere versata nella sua interezza, indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo dei servizi.

Art. 22
Decorrenza del Servizio e rinuncia al servizio

1. Per poter usufruire dei servizi occorre presentare domanda.
2. Le domande presentate sono vincolanti, in caso di rinuncia sarà addebitato l'intero importo relativo al periodo richiesto, salvo i casi di documentati gravi motivi familiari, valutati dall'organo preposto, sentiti i competenti Servizi Sociali o.

Art. 23
Riduzioni tariffarie

1. Le famiglie con due figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 10% della retta. Le famiglie con tre figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 15% della retta. Le famiglie con quattro o più figli minorenni hanno diritto ad una riduzione del 20% della retta.
2. Le richieste di riduzioni tariffarie devono essere fatte contestualmente alla richiesta di ammissione al servizio.

TITOLO VII - SCUOLA DI MUSICA

Art. 24
Compartecipazione alla copertura dei costi

1. Gli utenti concorrono alla parziale copertura dei costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la scuola di musica, ai sensi della normativa vigente che prevede, tra i documenti allegati al bilancio, la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, pagando un abbonamento annuale.
2. Per la fruizione del servizio è previsto il pagamento di una retta, deliberata annualmente dall'Amministrazione Comunale, che deve essere versata nella sua interezza, indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo.

Art. 25
Decorrenza del Servizio e rinuncia al servizio

1. Per poter usufruire dei servizi occorre presentare domanda. Le domande presentate sono vincolanti, in caso di rinuncia sarà addebitato l'intero importo relativo al periodo richiesto, salvo i casi di documentati gravi motivi familiari vagliati, caso per caso, dal Responsabile del Servizio.
2. Per i nuovi iscritti è prevista la possibilità di iscriversi ad un mese di prova, con conseguente addebito della sola retta mensile.

TITOLO VIII - SISTEMA TARIFFARIO

Art. 26

Criteri e modalità di pagamento dei Servizi

1. Le richieste di pagamento relative ai servizi educativi e scolastici a domanda sono emesse in via anticipata o a consuntivo in modo da garantire un migliore e puntuale servizio, rispettando comunque, salvo impedimenti tecnici, le scadenze comunicate alle famiglie all'inizio di ogni anno scolastico.
2. Ogni pagamento va effettuato **tramite addebito bancario in via continuativo (modalità RID)** entro la data di scadenza indicata nella richiesta di pagamento, corrispondente, di norma, a 15 giorni dall'emissione. L'Amministrazione Comunale può individuare altri sistemi di pagamento che abbiamo analoghe garanzie ovvero richiedere, per chi non sottoscrive il RID, il versamento di una caparra, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 comma 3, che sarà commisurata all'importo della retta e scalata o rimborsata contestualmente al pagamento dell'ultimo mese di frequenza.
3. Nel caso in cui, dalle risultanze di Tesoreria, l'utente risulti insolvente verrà inviata una nuova richiesta di pagamento. Qualora, l'utente non ottemperi neanche a tale richiesta successiva, verrà inviato un sollecito in cui la somma dovuta sarà accresciuta degli interessi di mora, richiesti nella misura prevista dalla normativa vigente, e delle spese di sollecito.
4. L'utente sollecitato al pagamento che non regolarizza la propria posizione nei successivi 30 giorni è sottoposto ad esecuzione forzata, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, per il recupero degli importi dovuti comprendenti, oltre alle spese postali e a quelle necessarie per il recupero coattivo del credito, gli interessi di mora dalla data di scadenza del pagamento.
5. Il suddetto utente potrà inoltre essere escluso dall'erogazione del Servizio per il quale non è stato effettuato il pagamento con provvedimento deliberato dall'organo preposto.

Art. 27

Destinatari delle riduzioni tariffarie

1. Possono accedere a tariffe agevolate e/o contributi:
 - a) gli utenti residenti nel Comune di Mordano;
 - b) gli utenti residenti nei comuni limitrofi, nel caso in cui sussistano specifiche intese o convenzioni tra il Comune di residenza e il Comune di Mordano.

Art. 28

Riduzioni tariffarie

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate su domanda dell'utente: nel caso in cui non pervenga alcuna richiesta viene applicata la tariffa massima prevista per il servizio utilizzato. Le richieste devono essere accolte o respinte entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. **Riduzione tariffaria per gravi situazioni di disagio sociale:** la rilevazione, in ambito familiare, di gravi situazioni di disagio sociale, di gravi situazioni di salute psico - fisica, o di altre gravi problematiche assimilabili di natura sociale, può comportare la riduzione del 70% dei costi del Servizio, purché tale situazione sia documentata e vagliata da organi competenti (Asp, Ausl e in genere soggetti che collaborano con l'Ente e che hanno professionalità in ambito sociale). La documentazione fornita dagli organi competenti è necessaria e sufficiente per l'accesso

all'agevolazione. La condizione di necessità sociale ha effetto sulle rette scolastiche indipendentemente dal fatto che tali problematiche investano direttamente il soggetto utente o un familiare del nucleo intendendo per nucleo quello previsto nell'art. 5 del presente regolamento.

3. **Riduzione tariffaria per gravi situazioni di disagio sociale temporanee:** è possibile ottenere una riduzione del 70% dei costi del Servizio per un periodo di tempo limitato, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- ISEE non superiore a € 25.000,00,
- Situazione di sopraggiunto disagio familiare dovuto a (a titolo esemplificativo e non esaustivo): provvedimento esecutivo di sfratto; aumento del canone di locazione superiore al 50%; perdita del lavoro e/o di uno dei genitori; allontanamento di un genitore per motivi di salute (ricovero con lunga degenza); sopravvenienza di una patologia invalidante che limiti in maniera considerevole la capacità lavorativa.

La domanda di riduzione temporanea può essere presentata in qualunque momento ed i suoi effetti si produrranno con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Periodicamente verrà verificato il perdurare della condizione che ha dato diritto all'agevolazione mediante la richiesta di documentazione adeguata o autocertificazione, ove ammissibile.

4. **Riduzione tariffaria per gravi situazioni di disagio economico temporanee:** è possibile usufruire dell'applicazione attuale della situazione economica (ISEE attuale) del nucleo familiare, gli utenti che si trovano nella seguenti condizioni lavorative:

- Lavoratore/trice posto in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria per un periodo uguale o superiore a 8 settimane"
- Lavoratore/trice dipendente di impresa artigiana o commerciale o cooperativa o socio lavoratore di cooperativa che goda o meno di ammortizzatori sociali e/o altra forma di integrazione del reddito da ente bilaterale, interessato da un provvedimento di sospensione di ore lavorative o riduzione oraria per un periodo uguale o superiore a 8 settimane"
- Lavoratore/trice dipendente oggetto di provvedimento di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro che fruisca da almeno 1 mese dei indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria
- Lavoratore/trice dipendente oggetto di provvedimento di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro senza fruizione di ammortizzatori sociali
- Lavoratore/trice dipendente con contratto a termine o somministrazione non rinnovato, lavoratore/trice con contratto a progetto o collaborazione coordinata continuativa non rinnovato, che goda o meno di ammortizzatori sociali.

5. Le agevolazioni tariffarie di cui ai commi 3 e 4, non si cumulano con altre agevolazioni previste dal presente regolamento.

6. **Riduzione tariffaria per Affidato:** se l'utente è in affidato o in situazioni assimilabili ad esso è applicata una agevolazione tariffaria pari al 30% rispetto alla retta assegnata, indipendentemente dalla situazione economica. I genitori dell'utente devono presentare una richiesta scritta di Riduzione presso l'Ufficio preposto. Il genitore dell'utente, unitamente alla richiesta, deve attestare annualmente la situazione di diritto tramite autocertificazione o idonea documentazione.

Art. 29 **Esclusione dalle agevolazioni**

1. Chi accede al servizio, anche pagando la tariffa massima prevista come quota di contribuzione, ottiene comunque un beneficio, consistente nell'agevolazione economica concessa agli utenti di partecipare solo parzialmente al costo totale del servizio, che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale per la parte restante.
2. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni ulteriori rispetto alla quota di contribuzione massima:
 - coloro che hanno un ISEE superiore a quello determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale come tetto massimo o che scelgono di non presentare la certificazione ISEE;
 - utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti nel territorio comunale, salvo diversa indicazione contenuta in apposita convenzione esistente

col comune di residenza.

3. Ai sensi del regolamento comunale sull'ISEE saranno altresì esclusi da agevolazioni coloro che, in sede di controllo, risultino aver prestato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio. In questa ipotesi sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

Art. 30

Istanze per il riesame delle rette assegnate

Il richiedente riceve comunicazione scritta in merito alla retta scolastica fissata. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare istanza scritta di riesame al Responsabile del Servizio indicando i motivi del ricorso stesso e allegando eventuali documentazioni aggiuntive. La risposta è fornita nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

Art. 31

Gestione dei servizi educativi e scolastici

1. I servizi educativi e scolastici a domanda possono essere gestiti dal Comune direttamente o tramite affidamento in appalto o in concessione a soggetti privati.
2. In caso di affidamento in appalto o in concessione, le tariffe applicate saranno comunque determinate annualmente dalla Giunta Comunale in misura tale da raggiungere il punto di equilibrio tra la garanzia di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini e la sostenibilità dei costi dell'appalto o della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.